DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1976

per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania, in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 26 giugno 1975, il governo della Repubblica federale di Germania ha trasmesso, a norma dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, il testo dei « Criteri per l'incoraggiamento di aziende agricole di montagna e di talune zone svantaggiate », dell'11 aprile 1975 ;

considerando che, in data 11 novembre e 18 dicembre 1975, il governo della Repubblica federale di Germania ha pure comunicato, conformemente all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Länder federali :

Baviera

direttive concernenti il piano bavarese a favore della praticoltura e dell'agricoltura di mezza montagna, del 14 giugno 1975, punto 2 : premi per l'allevamento del bestiame con forte impiego di manodopera ;

Baden-Württemberg

decreto sulla promozione di misure agricole a favore della conservazione del paesaggio (contributi alle aziende di allevamento ovino) dell'8 luglio 1971, nel testo del decreto del 2 agosto 1973 ;

Assia

direttive intese a promuovere la tutela del paesaggio da parte delle aziende agricole, nel testo dell'11 marzo 1975, punto 3.3 : incentivazione dell'allevamento di vacche nutrici, punto 3.4 : incentivazione dell'allevamento di bestiame, a fida punto 3.5 : incentivazione dell'allevamento ovino ;

Renania settentrionale — Westfalia

decreto del 27 aprile 1973, nel testo del 1975, punto 3.1.1 : premi per l'allevamento di vacche nutrici ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve esaminare, in funzione della conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate con la direttiva 75/268/CEE e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità ;

considerando che la direttiva 75/268/CEE ha principalmente per scopo di garantire, nelle regioni montane e nelle zone svantaggiate definite dal Consiglio, la continuazione dell'attività agricola e quindi il mantenimento di una densità di popolazione minima ovvero la tutela del paesaggio ;

considerando che la direttiva 75/268/CEE autorizza pertanto gli Stati membri ad introdurre in tali regioni un regime di aiuti diretto a incentivare le attività agricole ed a migliorare i redditi degli agricoltori ;

considerando che tale regime di aiuti può consistere nella concessione di una indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti ai proprietari di aziende che si impegnano ad esercitare per almeno cinque anni un'attività agricola conforme alle finalità della direttiva ; che tale indennità, nel caso dell'allevamento di bovini, ovini e caprini, è commisurata all'entità del patrimonio zootecnico e non può essere superiore a 50 unità di conto per UBG ed a 50 unità di conto per ettaro di superficie cerealicola, con un limite minimo di 15 unità di conto per UBG ; che, in aggiunta alle condizioni menzionate negli ar-

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

ticoli 6 e 7 della direttiva, gli Stati membri possono stabilire requisiti o limitazioni complementari per la concessione dell'indennità compensativa di cui trattasi ;

considerando che le azioni previste nei succitati « Criteri per la promozione di aziende agricole di montagna e di talune zone svantaggiate » dell'11 aprile 1975, nonché quelle di cui al punto 2 della predetta direttiva del Land di Baviera sono conformi alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le summenzionate misure dei Länder del Baden-Württemberg, dell'Assia e della Renania settentrionale-Westfalia, istituite prima dell'entrata in vigore della direttiva 75/268/CEE, non sono invece conformi alle condizioni di essa e, a norma dell'articolo 5, secondo comma, e dell'articolo 17 della direttiva medesima, debbono essere abrogate o conformate a quest'ultima entro un anno dall'entrata in vigore della stessa ;

considerando che tali misure, le quali integrano le indennità compensative previste nei « Criteri per la promozione di aziende agricole di montagna e di talune zone svantaggiate », dell'11 aprile 1975 e sono applicabili sostanzialmente soltanto in regioni sfavorite nelle quali non vengono concesse dette indennità, rivestono in complesso un'importanza modesta, tanto che è possibile affermare che, sebbene esse non siano conformi alla direttiva, risulta giustificata, fin dal periodo transitorio di cui all'articolo 17 di quest'ultima, una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni previste dai «Criteri per la promozione di aziende agricole di montagna e di talune zone svantaggiate », dell'11 aprile 1975, nonché dalle succitate direttive del Land di Baviera ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I « Criteri per la promozione di aziende agricole di montagna e di talune zone svantaggiate », dell'11 aprile 1975, comunicati dal governo della Repubblica federale di Germania, nonché la misura prevista al punto 2 delle direttive del Land di Baviera del 14 giugno 1975, concernenti il piano bavarese a favore della praticoltura e dell'agricoltura di mezza montagna, soddisfano alle condizioni per un intervento finanziario della Comunità all'azione di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 28 aprile 1976, sempreché entro tale data le misure, citate nei considerando, dei Länder federali del Baden-Württemberg, dell'Assia e della Renania settentrionale-Westfalia siano state conformate alle disposizioni della direttiva 75/268/CEE oppure siano state abrogate.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione